Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 303

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

Firenze, Venerdì 4 Novembre

PARTE UFFICIALE

Il N. 5969 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 10 ottobre 1867, relativo al personale addetto alla Regia militare Accademica;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale pel governo, per l'amministrazione, pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento nella Regia militare Accademica, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati e l'assimilazione ai gradi militari dei personali ora detti che non fanno parte dell'esercito, saranno quali appariscono dallo specchio annesso al presente decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra, ed il medesimo s'intenderà sostituito agli specchi numero 1 e 2 annessi al succitato Regio decreto 10 ottobre 1867 a datare dal 1° novembre prossimo venturo.

Art. 2. Il personale militare superiore ed inferiore addetto alla predetta Regia militare Accademica sarà tratto dai quadri delle due armi d'Artiglieria e del Genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

REGIA MILITARE ACCADEMIA.

PERSONALE pel governo, per l'amministrazione, pel culto, per l'istruzione religiosa, per l'insegnamento e pel servizio interno.

Effettivo	Comandato	GRADO E CARICA	CORPO od arma alla quale appartengono	Paga annua	OSSERVAZIONI
1	»	Comandante generale (ufficiale generale)	. . . . . .	Paga e razioni di foraggio del grado	Oltre l'annua indennità di rappresentanza di lire 1800.
1	»	Comandante in 2° (colonnello o luogotenente colonnello)	Arma di artiglieria o del Genio	Paga e razioni di foraggio del grado ed arma	
1	»	Maggiore (a disposizione del comando e particolarmente incaricato delle funzioni di relatore del Consiglio d'amministrazione			
»	3	Capitani di compagnia ed incaricati delle varie istruzioni pratiche		Paga del grado ed arma	
»	9	Luogotenenti o sottotenenti di compagnia ed incaricati delle varie istruzioni pratiche			
»	1	Direttore dei conti ed economo (capitano o luogotenente)			
»	1	Aiutante maggiore (luogotenente)			
1		Direttore di spirito (assimilato al grado di capitano)	. . . . . .	2,100	All'attuale direttore di spirito continuano l'assimilazione al grado di maggiore e lo stipendio di annue lire 2600.
11	»	*Professori titolari borghesi* (assimilati al grado di capitano)			
		5 per le matematiche	. . . . . .	3,000	Potranno all'evenienza essere anche militari, ed in tal caso se esterni, avranno un soprassoldo annuo di lire 800 oltre la paga e razioni di foraggio del grado ed arma alla quale appartengono; se tratti dal personale comandato avranno un soprassoldo di lire 400, quali soprassoldi saranno prelevati sull'economia che si ottiene sul posto del professore o dei professori civili.
		1 per la fisica	. . . . . .	3,000	
		1 per la chimica	. . . . . .	3,000	
		1 per le lettere italiane	. . . . . .	3,000	
		1 per le lettere francesi	. . . . . .	3,000	
		1 per i principii d'architettura e disegno architettonico	. . . . . .	2,000	
		1 per disegno di paese	. . . . . .	1,500	
5	»	*Professori aggiunti borghesi* (assimilati al grado di luogotenente)			
		3 per le matematiche	. . . . . .	2,000	
		1 per la chimica	. . . . . .	2,000	
		1 per il disegno topografico, lineare e architettonico	. . . . . .	1,500	Uno dei professori titolari od aggiunti (borghese) sarà incaricato delle funzioni di segretario del comando ed avrà un soprassoldo di lire 1000 oltre la sua paga; se esterni avranno un soprassoldo annuo di lire 800, oltre la paga e razioni di foraggio del grado ed arma alla quale appartengono, se tratti dal personale comandato avranno il soprassoldo di lire 400
4	»	*Professori militari*			
		1 per l'arte militare	Corpo di stato maggiore artiglieria o Genio	Paga e razioni foraggio del grado ed arma	
		1 per la topografia e disegno topografico			
		1 per gli elementi d'artiglieria			
		1 per la fortificazione campale			
1	»	Preparatore di chimica	. . . . . .	1,200	
1	»	Maestro d'equitazione	. . . . . .	2,000	Se ufficiale avrà la paga e razioni di foraggio del suo grado ed arma.
1	»	Maestro di ginnastica	. . . . . .	1,200	
1	»	Assistente maestro d'equitazione (*a*)	. . . . . .	da 700 a 900	Stipendio da determinarsi nel decreto ministeriale di nomina (*a*). Qualora sia sottoufficiale gli verranno corrisposte le competenze del suo grado ed arma
1	»	Aiutante di contabilità	. . . . . .	900	Nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'istituto coll'approvazione del Ministro della Guerra. Avranno l'aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto negli istituti militari, a norma del Regio decreto 18 dicembre 1862.
1	»	Infermiere maggiore	. . . . . .	600	
»	1	Furiere maggiore	Artiglieria o Genio od in difetto d'altre armi	Competenze del grado ed arma	
»	4	Furieri (dei quali tre scrivani ed un portinaio)			
»	17	Sergenti (dei quali due scrivani, due portinai e 13 pel servizio di sorveglianza			
»	1	Caporale trombettiere			
»	3	Trombettieri			

Avvertenze.

§ 1. Il maggiore a disposizione del comandante potrà alla evenienza essere pure incaricato dell'insegnamento di una delle materie militari.

§ 2. Gli ufficiali di compagnia saranno eziandio impiegati a coadiuvare i professori titolari nell'insegnamento specialmente delle scienze militari.

§ 3. Il direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti militari, sarà ragguagliato al grado di maggiore, ed il suo stipendio sarà recato a lire 2,600 annue.

§ 4. I professori titolari civili di scienze e lettere, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo come insegnanti negli Istituti militari con R decreto di nomina, saranno ragguagliati al grado di maggiore. Lo stipendio del personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio negli istituti militari.

§ 5. I tre professori aggiunti per le matematiche, oltre al coadiuvare i professori titolari nell'insegnamento, dovranno dirigere gli allievi nei disegni relativi.

§ 6. Il personale militare addetto all'istituto continuerà a vestire la divisa della propria arma.

Firenze, addì 13 ottobre 1870.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra: RICOTTI.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha con decreti dell'8 ottobre ultimo fatto le seguenti disposizioni:

Bartesaghi Edoardo, sottosegretario di 2ª cl. nell'amministrazione provinciale (carriera di segreteria), dispensato dal servizio;

Fumagalli Pietro, id. di 2ª cl. id., id.;

Pingue avv. Abele, applicato di 2ª cl. id., nominato sottosegretario di 2ª classe nella carriera medesima;

Mulloni Pietro, volontario id., nominato applicato di 2ª cl. nella carriera medesima;

Da Re Lorenzo, id. id., id.;

Nullo Giovanni, id. id., id.;

Agosti Angelo, id. id., id.;

Macchi Giovanni, sottosegretario di 1ª cl. id., collocato d'uffizio in aspettativa per motivi di salute;

Mattia Luigi, applicato di 2ª cl. id., id.;

Lillo Giustiniano, id. di 2ª cl. id., dichiarato dimissionario.

REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico.

(*Continuazione* — Vedi *Gazz. Uffic.* n. 302)

CAPO VII. — *Della restituzione dei depositi in numerario.*

Art. 84. L'Amministrazione è tenuta alla restituzione dei depositi in numerario entro dieci giorni da quello della domanda.

Art. 85. Il termine di giorni dieci, per la restituzione dei depositi in numerario, viene computato dal giorno in cui la domanda è pervenuta all'Amministrazione, e siasi riconosciuta regolare e corredata, quando occorre, dagli opportuni documenti.

In caso di irregolarità della domanda, o di insufficienza o irregolarità dei documenti presentati a corredo, il termine di dieci giorni non decorre che dal giorno della presentazione di nuova domanda, e della compiuta documentazione o regolarizzazione della medesima.

Art. 86. Ogni domanda per restituzione di deposito debbe esser fatta in carta da bollo, a termini di legge, e corredata, oltre i documenti occorrenti, della *polizza* o *certificato* di deposito o di *dichiarazione* analoga.

Art. 87. Le domande per restituzioni di depositi sono fatte all'Amministrazione della Cassa direttamente o per mezzo delle prefetture e sottoprefetture, e le restituzioni hanno luogo mediante mandati pagabili dalla Cassa o per conto di essa dalle tesorerie provinciali.

Art. 88. Le restituzioni dei depositi obbligatorii non possono aver luogo che in forza di provvedimento giudiziario od amministrativo, o in dipendenza di decreto dell'autorità competente, o quando venga altrimenti, in modo legale, provato esser cessata la causa del deposito.

Di regola, la restituzione del deposito debbe essere ordinata od autorizzata dall'autorità giudiziaria o amministrativa che ne ha ordinata o autorizzata l'effettuazione, e sulla esibizione della *polizza* o *certificato* o della analoga dichiarazione.

Art. 89. Tutti i provvedimenti giudiziari debbono essere muniti di attestato autentico, per parte di chi di ragione, comprovante la notificazione fatta dei medesimi alle parti interessate, quando ne è il caso, e il non intervento di opposizione od appello, e quindi il fatto *della cosa passata in giudicato.*

Ogni documento deve esser munito del bollo dell'uffizio che lo ha rilasciato.

Art. 90. L'Amministrazione non può operare il rimborso del deposito fatto nell'interesse di più persone in seguito di provvedimento giudiziario o amministrativo, se non è emanato in contraddittorio o in legittima contumacia di tutti gli interessati; quindi, di regola, non si ammettono provvedimenti emanati su semplice richiesta d'una delle parti interessate, o sulla semplice adesione dei procuratori alle liti, quando non siano all'uopo e per l'oggetto in questione, muniti di speciale mandato, salvo nei casi in cui non possa farsi altrimenti, e sia una tale circostanza debitamente motivata nel provvedimento del giudice.

Art. 91. Quando un deposito sia stato fatto per garanzia d'un'obbligazione che il depositante o quegli nel cui interesse il deposito fu fatto debba adempire, non si fa luogo alla restituzione di esso, se non in quanto sia prodotto il consenso per atto pubblico notarile della persona, o persone cui interessava l'adempimento di quella obbligazione, o sieno prodotti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che dichiarino essersi dato adempimento all'obbligazione stessa od altrimenti ordinino la restituzione del deposito.

Art. 92. I depositi pei quali sono intervenuti sequestri, pignoramenti, opposizioni, intimazioni od altri impedimenti, notificati per atto di usciere, non possono essere restituiti senza che i medesimi siano giudicialmente risoluti.

La liberazione dal sequestro, opposizione od altro impedimento può anche essere consentita per atto pubblico notarile.

Art. 93. Non sono più restituibili al depositante i depositi pei quali sieno stati denunziati regolarmente all'amministrazione atti pubblici notarili di cessione, assegnazione od altro nelle forme legali, salvo intervenga regolare atto di revoca.

Art. 94. Il deposito fatto a titolo di cauzione per libertà provvisoria è reso libero in dipendenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, e in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso.

Art. 95. Il pubblico uffiziale od altra persona qualunque che abbia eseguito il deposito per conto altrui, o per un determinato effetto, non può chiederne la restituzione senz'averne facoltà legale per mandato speciale o per provvedimento dell'autorità competente, o per atto pubblico notarile stipulato fra tutte le parti interessate.

Art. 96. La restituzione delle somme depositate nei casi di fallimento deve essere autorizzata con ordinanza del giudice delegato o di altra competente autorità a norma della legge.

Art. 97. Il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi, nei casi di giudizi di distribuzione e di graduazione, ha luogo in conformità del provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 98. Le restituzioni dei depositi fatti per cauzione verso lo Stato o verso corpi morali o pubblici stabilimenti, per l'esercizio d'impieghi o professioni od altri obblighi, devono essere autorizzate a favore del contabile o del depositante, o degli aventi causa dai medesimi con *decreti* delle competenti autorità, a norma delle speciali leggi o regolamenti in vigore. La liberazione data per semplice nota o lettera non è sufficiente.

La restituzione nei detti casi può anche avere luogo, quando la cauzione è stata surrogata con vincoli d'ipoteca sopra rendite dello Stato od altrimenti, in seguito di superiore autorizzazione.

I *decreti* delle competenti autorità debbono essere presentati alla formalità del registro. Quando riguardino contabili dello Stato, debbono essere registrati alla Corte dei conti.

Art. 99. I depositi fatti per premio di assoldamento, o per cauzione nei casi di surrogazione ordinaria nell'armata di mare, sono restituiti ai titolari o ai cessionari o altri aventi causa, quando sia fatta dichiarazione a tergo della *polizza* per parte dell'amministrazione del corpo cui appartiene l'assoldato o il surrogato, che, ai termini delle disposizioni delle leggi sul reclutamento, l'assegnatario abbia diritto al rimborso del deposito, e sia, quando occorra, giustificato il diritto al deposito degli aventi causa dal titolare del medesimo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal presidente e dai membri del Consiglio dell'amministrazione militare, e munita del bollo d'uffizio.

Art. 100. I depositi volontari dei particolari sono restituibili sulla esibizione della *polizza* o del *certificato* al depositante, al cessionario, al mandatario od al legittimo rappresentante o avente causa.

Art. 101. L'atto pubblico notarile di cessione, quello di procura e gli altri documenti da esibirsi per comprovare il diritto alla riscossione, debbono essere in forma autentica e legale, e le firme dei notai debitamente legalizzate a termini delle disposizioni in vigore, e portare il bollo d'uffizio dell'autorità che legalizza, non che la marca da bollo prescritta dalla legge sulle tasse per gli atti amministrativi.

La procura deve essere spedita per atto pubblico notarile.

Art. 102. In caso di successione testamentaria od intestata il diritto a reclamare la restituzione del deposito è giustificato, ai termini dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n° 5784 (Allegato D), mediante *decreto* del tribunale civile del luogo ove si è aperta la successione.

Art. 103. Il decreto del tribunale, nel determinare a chi debba restituirsi il deposito, deve indicarne il numero d'iscrizione e la quantità della somma o della rendita o il valor nominale dei titoli secondo i casi; quindi il nome, cognome, domicilio o dimora e il nome del padre dei successori, non che le quote spettanti sul deposito a ciascuno di essi.

Art. 104. Per le successioni aperte all'estero, il *decreto* deve esser pronunziato dalla Corte d'appello del luogo dove ha sede la Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 105. Il decreto del tribunale o della Corte è pronunziato in Camera di consiglio.

Art. 106. Il decreto del tribunale è pronunziato sull'esibizione della domanda degli interessati corredata dalla *polizza*, *certificato* o dichiarazione di deposito, e dei documenti occorrenti a giustificazione del diritto di successione. E così in caso di successione testamentaria:

1° Dell'*atto* di *morte* del *depositante* o *avente diritto* al *deposito;*

2° Dell'*atto di ultima volontà;*

3° Di un *atto giudiziale di notorietà*, con cui si dichiari:

a) Che il testamento che si presenta è l'ultimo condito;

b) Che oltre gli eredi chiamati nel testamento non sianvi altri eredi necessari cui la legge riservi una quota ereditaria.

Nei casi di successione *ab intestato*:

1° Dell'atto di morte del depositante o avente dritto al deposito;

2° D'un atto giudiziale di notorietà, col quale si dichiari — la *non esistenza* di *disposizioni* di *ultima volontà*, e si indichi — quali *siano i successibili, cioè i componenti* la *famiglia superstite* del *depositante* o *avente diritto* al *deposito.*

Art. 107. L'atto giudiziale di notorietà deve essere formato dinanzi al pretore del luogo in cui si è aperta la successione, e in caso di successione aperta all'estero, dinanzi al pretore del luogo, in cui il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio o residenza, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni.

Questi devono esser maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, non aver perduto per condanna il godimento all'esercizio dei diritti civili, e non essere interessati all'atto.

Art. 108. Quando gli aventi diritto alla successione del depositante non ritengano la *polizza* o il *certificato* del deposito, il decreto è pronunziato sull'esibizione d'una *dichiarazione* d'esistenza del medesimo, rilasciata dall'amministrazione della Cassa.

Art. 109. Allorchè nella successione del titolare del deposito abbiano interesse persone o corpi morali soggetti ad amministrazione, occorre esibire i decreti di autorizzazione e gli altri documenti prescritti dalla legge, secondo le specialità dei casi, tanto per l'accettazione dell'eredità o del legato, quanto pel ritiro del deposito.

Art. 110. Per le successioni aperte all'estero, la qualità di erede o legatario è giustificata secondo le forme della speciale legislazione, e, in ogni caso, mediante la esibizione dei documenti che la Corte d'appello sia per giudicare necessari.

Art. 111. Il decreto del tribunale o della Corte d'appello deve, a cura degli interessati, essere pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno per tre volte, a dieci giorni di intervallo, e nel termine di altri dieci giorni, dall'ultima pubblicazione, può esser fatta opposizione contro la sua esecuzione, mediante ricorso allo stesso tribunale o Corte da presentarsi alla cancelleria del magistrato e da annotarsi in apposito registro.

Gli opponenti devono far elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la Corte con indicazione della persona o dell'uffizio presso cui si fa l'elezione.

Art. 112. Trascorso il termine di cui al precedente articolo senza che siasi fatta opposizione, il cancelliere del tribunale o della Corte ne rilascia apposito *certificato.*

La restituzione del deposito ha quindi luogo sull'esibizione del *decreto* del tribunale o della Corte, e del *certificato* di non fatta opposizione a favore del successore o successori e per le quote indicate nel decreto stesso.

Art. 113. Quando nel termine fissato all'articolo 111 venga presentato ricorso in opposizione, la restituzione del deposito non può aver luogo se non sia prodotta anche la decisione del giudice, e questa sia *passata in cosa giudicata.* E così in ogni caso di contestazione sul diritto a succedere.

Art. 114. Per la restituzione dei depositi militari, nei casi di successione testamentaria od intestata, gli aventi diritto debbono presentare all'Amministrazione i documenti di cui all'articolo 112, od una dichiarazione rilasciata in forma di *decreto* per parte del Ministero della marina, comprovante nei richiedenti il diritto esclusivo alla successione.

Art. 115. I documenti spediti dalle autorità e dai pubblici uffiziali, secondo la speciale legislazione estera, che si esibiscono all'Amministrazione, debbono avere il *visto* del rappresentante italiano colla firma del medesimo riconosciuta per parte del Ministero degli affari esteri dello Stato.

Se i documenti non siano stesi in lingua italiana o francese devono essere accompagnati da versione in lingua italiana o francese debitamente autenticata.

Gli atti e documenti debbono inoltre essere sottoposti alla registrazione, semprechè una tale formalità sia richiesta nello Stato dalla legge sul registro.

Art. 116. I giudicati dei tribunali esteri devono essere previamente resi esecutorii nello Stato, secondo il disposto del Codice di procedura civile.

Art. 117. Le restituzioni dei depositi fatti dalle provincie, dai comuni e dagli istituti di beneficenza debbono essere autorizzate dalla competente autorità.

Le restituzioni dei depositi fatti dagli altri corpi morali e pubblici stabilimenti si operano in seguito della competente autorizzazione, o sulla domanda della rispettiva Amministrazione, secondo i proprii regolamenti.

Art. 118. Quando non esistano opposizioni o sequestri od altri impedimenti, o che i medesimi sieno stati legalmente tolti, e la domanda sia regolare e corredata dei documenti necessari, secondo i casi, l'Amministrazione provvede al rimborso del deposito e al pagamento dei relativi interessi dovuti sino a tutto il giorno precedente a quello della data del mandato.

Art. 119. Occorrendo di operare una o più restituzioni parziali sovra uno stesso deposito, esse sono fatte risultare a tergo della *polizza* con analoga annotazione di riduzione, la quale è firmata dall'amministratore della Cassa, dal capo di divisione del servizio, e porta il *visto* del capo dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 120. Allorchè un deposito fruttifero è, a seguito di restituzioni parziali, ridotto ad una somma inferiore a lire 200, esso cessa di portare ulterior frutto. Si annulla la relativa iscrizione e la corrispondente *polizza*, e si fa altra iscrizione col rilascio di *certificato* per la somma restante.

Art. 121. Oltre la quietanza da farsi in calce al mandato di pagamento spedito a favore del creditore od altro avente diritto al deposito, o al procuratore speciale debitamente riconosciuto, sempre quando il debitore ne faccia instanza all'Amministrazione, o sia prescritto dalla legge, o sia necessario per effetto di liberazione, la medesima deve richiedere al creditore la giustificazione di aver esso rilasciato al debitore quietanza in forma notarile della somma rappresentata dalla *polizza* di deposito.

In tal caso l'Amministrazione della Cassa non può ordinare il rimborso, senza la contemporanea esibizione di detto atto.

Art. 122. Gli interessi sui depositi cessano dalla data di spedizione dei mandati di restituzione, o i depositanti o altri aventi causa, che non riscuotono le somme di cui hanno chiesto il rimborso, non hanno diritto a maggior godimento, salvo quant'è disposto all'art. 124.

Art. 123. I documenti in forma autentica e legale, esibiti in giustificazione del chiesto pagamento per interessi o per restituzione di capitale, rimangono depositati presso l'Amministrazione.

Art. 124. Quando, per una ragione qualunque, non possa aver luogo il rimborso del capitale, entro l'anno in cui fu spedito il mandato, questo è richiamato e girato a favore del cassiere stesso che ne fa l'introito, addebitandosi della somma esatta in conto di nuovo deposito con frutto dal giorno della girata.

In caso di perdita di un mandato di rimborso

si osservano le disposizioni contenute all'articolo 75.

CAPO VIII. — *Della restituzione dei depositi degli effetti pubblici e altri titoli.*

Art. 125. La restituzione del deposito degli effetti pubblici e altri titoli si eseguisce entro cinque giorni dalla presentazione della domanda fatta all'Amministrazione direttamente o per mezzo degli uffizi di prefettura o sottoprefettura. La restituzione ha luogo presso l'uffizio ove fu operato il deposito.

Il termine di giorni cinque decorre per l'Amministrazione, come all'art. 85.

Le domande devono essere fatte su carta da bollo e accompagnate dalla *polizza* di deposito o dall'analoga dichiarazione.

Art. 126. Per le restituzioni da effettuarsi direttamente dalla Cassa, l'Amministrazione, sull'esibizione della regolare domanda sottoscritta dal depositante o dal suo legittimo rappresentante, od avente causa, spedisce ordine al cassiere di restituzione degli effetti pubblici depositati e rilascia ad un tempo mandato pel pagamento delle competenze sugli interessi semestrali, di cui il depositante sia stato accreditato nel suo conto, e che ancora non sieno state soddisfatte.

Allorchè l'Amministrazione non ha potuto riscuotere interessi sui titoli depositati, rilascia ordine al cassiere per la riscossione della tassa da aver luogo prima della restituzione del deposito.

L'importo della tassa è portato in introito dal cassiere che ne spedisce quietanza.

Il depositante, o chi per esso, debbe segnar ricevuta dei titoli restituiti sull'ordine stesso di restituzione e sul registro del cassiere.

Art. 127. L'ordine di restituzione degli effetti pubblici e altri titoli deve essere registrato dall'uffizio di controllo della Cassa e munito del suo *visto*.

Art. 128. Quando gli effetti pubblici e altri titoli siano da restituirsi per mezzo degli uffizi di prefettura o di sottoprefettura, ove ne fu effettuato il deposito, il cassiere, dietro ordine dell'amministrazione, ne fa l'estrazione dalla cassa di custodia, e quindi, fattosene il riconoscimento per parte dell'impiegato delegato dall'amministrazione e del rappresentante l'uffizio di riscontro, se ne stende processo verbale e si procede alla formazione del piego o al collocamento degli effetti pubblici in apposita cassa secondo i casi.

Il processo verbale è sottoscritto dal cassiere, dal controllore alla Cassa, dal rappresentante l'uffizio di riscontro e dall'impiegato delegato dall'amministrazione.

L'operazione della formazione del piego o del collocamento degli effetti pubblici nell'apposita cassa è eseguita alla presenza dei funzionari che devono sottoscrivere il verbale. Il piego o la cassa si assicura coi bolli dell'amministrazione e con quelli dell'ufficio di riscontro.

Il piego è trasmesso alla prefettura o sottoprefettura in via di raccomandazione all'ufficio postale; la cassa è spedita secondo che sia per determinarsi per parte dell'amministratore.

In questo caso, la quietanza sull'ordine di estrazione e sul registro del cassiere è data dall'impiegato delegato che è incaricato della spedizione del piego o della cassa.

Il processo verbale è redatto in due esemplari, uno dei quali è inviato all'uffizio, cui è fatta la spedizione, assieme agli effetti pubblici. Con nota a parte si avvisa la fatta trasmissione.

Il mandato per il pagamento degli interessi semestrali, di cui il deposito fosse in credito, è trasmesso all'intendenza di finanza, per essere rimesso al dipendente tesoriere provinciale. L'intendenza di finanza invita quindi l'uffizio di prefettura o di sottoprefettura cui riguarda, a dar avviso di tale trasmissione alla parte interessata.

Art. 129. L'uffizio ricevente riscontra gli effetti pubblici inviatigli col verbale di trasmissione, e, quando trovi ogni cosa regolare e conforme, li consegna al depositante o a chi lo rappresenta, il quale è tenuto di segnarne ricevuta a'piedi del verbale di trasmissione, avvertendolo ad un tempo che il mandato di pagamento degl'interessi, quando ne è il caso, fu trasmesso alla tesoreria della provincia.

Il processo verbale, debitamente quietanzato, è restituito all'amministrazione della Cassa.

Sono osservate le pratiche segnate all'articolo 65 per l'accertamento presso l'uffizio postale dell'integrità dei pieghi *raccomandati*.

Art. 130. Qualora l'ufficio ricevente non trovi conformi alle risultanze del verbale di trasmissione, sia la identità, che la regolarità degli effetti pubblici o altri titoli, ne sospende la restituzione prendendone nota a'piedi del verbale stesso, e ne informa subito l'amministrazione.

Art. 131. Quando l'amministrazione non abbia potuto riscuotere interessi sugli effetti pubblici depositati, e così far prelevamento alcuno in conto della tassa, liquida le annualità dovute e l'importo delle altre spese, ed emette ordine di riscossione.

L'uffizio ricevente avvisa la parte interessata del debito che ha verso l'amministrazione della Cassa perchè sia estinto mediante *Vaglia del Tesoro* o *Vaglia postale* a favore del cassiere dell'Amministrazione.

L'uffizio restituisce gli effetti pubblici depositati, quando consti che siasi eseguito il pagamento del debito.

Il verbale sottoscritto per quietanza, e il titolo pel pagamento della tassa e delle altre spese che possono essere occorse, sono trasmessi alla Amministrazione della Cassa.

Art. 132. In caso di espropriazione di effetti pubblici o altri titoli depositati, l'autorità giudiziaria od amministrativa competente può autorizzarne l'alienazione con delegazione ad un agente di cambio. Può anche autorizzarne la vendita per mezzo dell'Amministrazione stessa della Cassa con precetto di distribuirne il prezzo a chi di ragione, e conformemente al provvedimento giudiziale od amministrativo.

In questo secondo caso l'Amministrazione fa procedere all'alienazione dell'effetto pubblico o altro titolo espropriato nei modi stabiliti per la alienazione delle rendite della Cassa, e trasmette all'autorità competente copia autentica della distinta di vendita dell'agente di cambio.

Art. 133. Sono inoltre applicabili alla restituzione degli effetti pubblici le prescrizioni generali contenute nel precedente capo VII in ordine al rimborso dei depositi in numerario.

CAPO IX. — *Dei sequestri, dei pignoramenti ed altre opposizioni.*

Art. 134. I sequestri, i pignoramenti, od altri impedimenti debbono essere ordinati dall'autorità competente, e venir intimati a forma di legge all'amministratore della Cassa.

Per i depositi, la cui restituzione e il pagamento dei relativi interessi debbono effettuarsi per mezzo di altri uffizi, possono i sequestri e gli altri impedimenti essere anche intimati agli uffizi medesimi.

Art. 135. L'Amministrazione, cui fu intimato il sequestro, il pignoramento od altrro impedimento, sospende ogni operazione sia di pagamento che di restituzione.

Art 136. Quando gli atti di sequestro, di pignoramento o di opposizione siano stati intimati al cassiere o ai tesorieri, essi sospendono il pagamento o la restituzione, e rimettono senza ritardo gli atti intimati agli uffizi da cui dipendono.

Le intendenze di finanza e gli uffizi di prefettura e di sottoprefettura, trasmettono sollecitamente alla Cassa gli atti di sequestro o di opposizione ricevuti dai tesorieri, e quelli che loro siano stati intimati direttamente, facendo sospendere ogni operazione.

Art. 137. L'Amministrazione della Cassa, ricevuti gli atti di sequestro o di opposizione che gli sono intimati per mezzo di altro uffizio, quando possa esserne ancora in tempo, conferma la sospensione della consegna degli effetti pubblici e altri titoli, non che il pagamento dei mandati spediti, richiamando tanto gli effetti pubblici e gli altri titoli trasmessi e i relativi verbali, quanto i mandati di pagamento.

Art. 138. Gli atti di risoluzione o revoca dei sequestri, delle opposizioni ed altri impedimenti debbono notificarsi all'Amministrazione della Cassa, direttamente, o per mezzo delle intendenze di finanza o degli uffizi di prefettura e di sottoprefettura.

L'Amministrazione, ritenendo regolari i detti atti, provvede secondo i casi.

Art. 139. Per i sequestri, le opposizioni ed ed altri impedimenti sui depositi per premio di assoldamento o per cauzione, nei casi di surrogazione ordinaria nell'armata di mare, si osserva il disposto delle leggi sul reclutamento.

Art. 140. Quando chiedasi la prova giudiziale dell'esistenza di un deposito, l'amministrazione della Cassa è tenuta a somministrare una *dichiarazione* in iscrttto, attestante l'esistenza del deposito in numerario o in effetti pubblici e in altri valori. — Tale dichiarazione è emessa sulla richiesta dell'autorità competente o anche del sequestrante od opponente.

Art. 141. L'amministrazione della Cassa è tenuta a rilasciare, sulla richiesta del creditore opponente o di qual sia altra persona che dimostri di avervi interesse, l'estratto o lo stato delle opposizioni ed intimazioni relative alle somme e ai titoli depositati.

L'estratto o lo stato deve essere spedito in carta da bollo, ed è inoltre soggetto alla tassa dovuta ai termini della legge per gli atti amministrativi.

Questi atti o estratti devono contenere il sunto delle opposizioni e intimazioni, e far menzione dei carichi, e condizioni che possono mettere ostacolo al rimborso del deposito.

Quando tali estratti o stati vengono richiesti dall'autorità competente sono rilasciati su carta libera e vanno esenti da ogni tassa.

Art. 142. Gli atti di sequestro, di pignoramento o di opposizione sono dall'amministrazione della Cassa annotati in apposito registro, sul quale vengono scritte le successive operazioni sino alla risoluzione o revoca dei medesimi. Ne viene pure preso nota sul rispettivo conto *individuale* di debito e credito del deposito.

Il registro ha un repertorio alfabetico.

CAPO X. — *Dello smarrimento delle polizze e dei certificati.*

Art. 143. Nel caso di smarrimento d'una *polizza* o di un *certificato*, il depositante, o chi legittimamente lo rappresenta o l'avente causa, deve diffidarne l'amministrazione della Cassa, con memoriale in carta da bollo, sottoscritto ed autenticato per l'identità del dichiarante da agente di cambio o da notaio, o dal sindaco del comune di domicilio.

L'amministrazione sospende, quando ne è il caso, la spedizione d'ogni mandato di pagamento degli interessi semestrali, e fa pubblicare avviso del dichiarato smarrimento per tre volte nel giornale ufficiale del Regno, coll' intervallo di dieci giorni per ciascuna delle tre pubblicazioni.

Art. 144. Dieci giorni dopo l'ultima delle tre pubblicazioni, quando nel frattempo non siensi presentate opposizioni o reclami, l'amministrazione rilascia un duplicato della *polizza* o del *certificato* di cui si è dichiarato lo smarrimento, facendovi apposita menzione che la *polizza* o il *certificato* è stato rilasciato per duplicato, in seguito alla dichiarazione di smarrimento del titolo precedente e che non intervenne opposizione.

Art. 145. Per i depositi delle provincie, dei comuni, degli istituti di beneficenza, e degli altri corpi morali che sono sotto la dipendenza dell'amministrazione provinciale, la dichiarazione di smarrimento della *polizza* o del *certificato* di deposito fatta da chi rappresenta legalmente il corpo morale, e autenticata dall'autorità competente, dà diritto al conseguimento immediato d'un duplicato della *polizza* o del *certificato* che si è dichiarato smarrito.

In quanto agli altri corpi morali o stabilimenti non soggetti alla tutela governativa, si applicano le prescrizioni stabilite per gli altri depositi.

Art. 146. Allorchè la restituzione del deposito è ordinata dalla competente autorità giudiziaria od amministrativa senza che possa esser esibita all' amministrazione della Cassa la corrispondente *polizza* o *certificato*, si provvede al rimborso della somma depositata o alla consegna dei titoli, non che al pagamento degli interessi che possono esser dovuti, sulla presentazione del provvedimento dell'autorità stessa e della dichiarazione d'esistenza del deposito rilasciata dall'amministrazione, dandosi ad un tempo avviso della seguìta operazione nel Giornale ufficiale del Regno per norma di chi di ragione.

Art. 147. È aperto un registro per le dichiarazioni di smarrimento.

CAPO XI. — *Della prescrizione quinquennale e trentennaria.*

Art. 148. Verificandosi il caso dell'applicazione della prescrizione quinquennale, per gli interessi dei depositi non riscossi durante un quinquennio dalla scadenza dei medesimi, l'amministrazione spedisce ordine al cassiere di pagamento e se stesso delle somme corrispondenti e di contemporaneo introito in conto *prescrizione.*

L'amministrazione addebita ad un tempo il relativo conto di debito e credito delle somme prescritte.

Art. 149. Nel caso di prescrizione trentennaria, l'amministrazione spedisce, come all'articolo precedente, ordine di pagamento e di contemporanea riscossione pel capitale e per gli interessi dell'ultimo quinquennio, e procede all'annullamento della relativa iscrizione di deposito.

Art. 150. Per gli effetti pubblici e altri titoli depositati, la prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui gli interessi scno divenuti esigibili alle particolari scadenze.

In caso di prescrizione trentennaria, l'amministrazione ordina il pagamento e la riscossione contemporanea, come all' articolo precedente, degli interessi dell'ultimo quinquennio, quando ne è il caso, e dichiara gli effetti pubblici devoluti alla Cassa.

L'iscrizione di deposito resta annullata.

TITOLO VIII.

Dell'impiego dei fondi della Cassa.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 151. I fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti debbono impiegarsi in mutui a favore delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli istituti di benificenza considerati dalla legge quali opere pie per le cause espresse nella legge.

Allorchè i fondi eccedono i prossimi bisogni complessivi del servizio dei prestiti e dei depositi, essi sono impiegati o in rendita di Debito pubblico, o in *Buoni* del Tesoro, o versati in conto corrente col Tesoro dello Stato.

L'impiego dei fondi, in questi ultimi casi, è autorizzato dal Ministro delle Finanze.

CAPO II. — *Dei mutui alle Provincie, ai Comuni ed altri Corpi morali.*

§ 1.° — Disposizioni pel pagamento e pel rimborso dei mutui.

Art. 152. Le somme concesse a prestito sono pagate in una sola rata o in più rate, e ad intervallo di tempo, secondo che ne è fatta richiesta, con che però non si ecceda l'anno in corso al tempo della concessione del prestito e quello susseguente.

Art. 153. Il rimborso dei prestiti deve aver luogo per *annualità* ossia per rate annue uguali, composte, come è detto all'art. 19, di porzione del capitale mutuato e di interessi. Esso può anche consentirsi, quando la specialità delle circostanze lo richieda, per *quote* di capitale con uguale o diversa scadenza, e per uguale o diversa somma.

L'annualità è fissata in ragione:

1° Del saggio annuo d'interesse stabilito pei prestiti;

2° Del numero degli anni nei quali si vuole compiere l'estinzione;

3° Della somma di rimborso.

I computi per le annualità sono fatti a norma della tabella annessa al presente regolamento, nella quale l'unità del centinaio è presa per termine proporzionale.

Art. 154. I prestiti, la cui restituzione è determinata col sistema d'ammortamento per annualità, possono essere pagati in più rate, come è stabilito all'art. 152, con che però il rimborso abbia cominciamento dall' anno successivo a quello del pagamento dell'ultima rata.

Gli altri prestiti possono anche esser pagati in una o più rate e dentro l'anno in cui sono concessi, o in quello susseguente.

Art. 155. L'interesse per ciascun prestito è determinato nella ragione stabilita per l'anno in cui è fatta la concessione, sia che il pagamento si eseguisca nello stesso anno, sia nell'anno successivo, e per la totalità del prestito, od a più rate e oltre l'anno in corso; e ciò tanto pei prestiti estinguibili per annualità, quanto per gli altri.

Art. 156. I prestiti non possono comprendere frazioni di centinaia di lire.

Il computo pel rimborso si fa ad anno civile compiuto, e per gli anni che si convengono, purchè non si ecceda il termine massimo stabilito dalla legge, a contare dalla data dell'intiero pagamento del prestito.

Art. 157. Quando il pagamento del prestito estinguibile per annualità non abbia luogo entro i primi quindici giorni del mese di gennaio, il computo delle medesime non comincia che dall'anno susseguente, e i corpi morali mutuatari pagano separatamente la porzione d'interesse dovuta sulle somme mutuate per il tempo dell'anno in corso, a partire dalla data di spedizione del mandato.

Lo stesso sistema si adotta per i prestiti, la cui esonerazione per annualità non debba incominciare, se non dopo il pagamento dell'ultima rata del prestito.

Le somme date a prestito entro i primi quindici giorni di gennaio si valutano come pagate al 1° di esso mese pel calcolo delle annualità.

Art. 158. Per ogni prestito e per la totalità, anche quando il medesimo debba pagarsi in più rate, il Corpo morale mutuatario sottoscrive un'*obbligazione* a favore dell'Amministrazione della Cassa, la quale è autenticata dal prefetto della provincia e restituita in occasione del pagamento dell'ultima rata di rimborso.

L'*obbligazione* deve essere munita di marca da bollo a termini di legge, e sottoposta alla formalità del registro e alla tassa per gli atti amministrativi.

Art. 159. Il pagamento dei prestiti si effettua con mandati spediti dall'Amministrazione, pagabili dalla Cassa o dalle tesorerie provinciali.

Essi sono spediti a favore dei corpi morali mutuatari pagabili, con quietanza dei rispettivi contabili.

Art. 160. Ogni mandato di pagamento per prestiti deve essere corredato di un estratto *individuale* dell'elenco annesso al decreto Reale di concessione, sul quale deve constare del pagamento della tassa determinata per gli atti amministrativi.

Per i prestiti che debbono pagarsi in più rate, si emette un mandato per ogni scadenza di esse. L'estratto dell'elenco è unito al primo mandato di pagamento, al quale debbono riferirsi i mandati successivi.

Art. 161. Gli interessi sui prestiti, che non si estinguono per annualità, decorrono dalla data di spedizione del mandato di pagamento, qualunque sia l'epoca della riscossione del medesimo per parte del corpo morale mutuatario.

La spedizione dei mandati ha però sempre luogo sulla richiesta del corpo morale.

Art. 162. Il rimborso dei prestiti per annualità o per quote di capitale, e il pagamento dei relativi interessi, devono eseguirsi dai corpi morali mutuatari mediante versamenti da farsi, nelle epoche stabilite, alla Cassa, o per conto di essa alle tesorerie provinciali contro il ritiramento di *Vaglia del Tesoro*, pagabili a favore del cassiere dalla tesoreria centrale dello Stato.

Art. 163. I *Vaglia del Tesoro*, chiesti ed emessi a favore del cassiere per annualità, o per quote di capitale, e per pagamento d'interessi, devono essere tosto trasmessi dal tesoriere al rispettivo uffizio d'Intendenza di finanza, il quale ne fa registrazione, e li invia all'Amministrazione della Cassa accompagnati dai relativi avvisi di pagamento.

Il tesoriere provinciale rilascia a chi ha fatto il versamento una dichiarazione provvisoria di ricevimento.

Art. 164. I *Vaglia del Tesoro*, ricevuti dalla Amministrazione per pagamento di annualità, o per rimborso di quote, e per pagamento d'interessi, sono rimessi al cassiere accompagnati da elenco con ordine di riscossione.

Il cassiere, riscosso l'importare dei *Vaglia del Tesoro*, spedisce quietanza per la somma complessiva, riportandovi a tergo le risultanze dell'elenco.

Art. 165. L'Amministrazione, ricevuta la quietanza complessiva, annotata come all'articolo precedente, rilascia tante dichiarazioni di pagamento, quanti sono i *Vaglia del Tesoro*, a favore dei corpi morali, e le trasmette al rispettivo uffizio d'Intendenza di finanza, il quale le consegna a chi di ragione, ritirando la dichiarazione provvisoria di cui all'art. 163.

Le dichiarazioni dell'Amministrazione sono fatte in calce all'avviso di pagamento, diramato ai corpi morali mutuatari, alle rispettive scadenze.

Art. 166. Il versamento fatto nella Cassa dei depositi e dei prestiti e quello eseguito nelle tesorerie provinciali liberano, dal giorno del seguito pagamento, il corpo morale dall'obbligo d'ogni ulteriore interesse.

Art. 167. Quando il corpo morale, per circostanze straordinarie pienamente giustificate, sia divenuto inabile al pagamento di una annualità o d'una rata di rimborso, deve farne rappresentanza all'autorità provinciale competente, la quale riconosciuta l'impossibilità pel corpo morale di provvedere al soddisfacimento del suo obbligo alla stabilita scadenza, può autorizzarlo a chiedere all'Amministrazione della Cassa la dilazione al pagamento.

Art. 168. La domanda di dilazione al pagamento presentata dal corpo morale è dall'amministratore comunicata al Consiglio permanente, che avvisa per la chiesta dilazione, e, ove la medesima venga consentita, l'annualità differita viene iscritta a debito del corpo morale in conto suppletorio per essere restituita al nuovo termine concesso, il quale non può eccedere l'anno successivo a quello già stabilito per la compiuta estinzione del prestito principale.

In quanto agli altri prestiti si prende semplicemente nota nel conto individuale della concessa dilazione.

Art. 169. L'estinzione dell'annualità dilazionata può anche essere consentita mediante il pagamento di minori annualità, da pagarsi contemporaneamente alle annualità principali.

Art. 170. L'interesse sulla somma dell'annualità differita è in ragione del saggio fissato per l'anno in corso all'epoca della concessa dilazione.

Art. 171. L'amministrazione apre un conto di debito e credito col corpo morale mutuatario per ogni prestito al medesimo concesso.

§ 2 — Modalità per le domande di mutui e per le relative concessioni. — Obblighi del corpo morale mutuatario.

Art. 172. Le provincie, i comuni, i loro consorzi e gli istituti di beneficenza, che intendono contrarre mutui, debbono far pervenire le loro domande per mezzo delle prefetture all'amministrazione della Cassa.

Art. 173. Le domande di prestiti debbono essere sottoscritte:

Per le provincie:

Dal presidente della Deputazione provinciale.

Per i comuni:

Dal sindaco, come presidente della Giunta municipale.

Per i consorzi:

Dal presidente dei medesimi.

Per gli istituti di beneficenza:

Dai presidenti o capi dell'amministrazione.

Esse debbono essere corredate:

Per le provincie:

1. Di copia della deliberazione del Consiglio provinciale con cui fu approvata l'opera da eseguirsi, l'acquisto o il miglioramento dello stabile od il pagamento del debito contratto ad onerose condizioni;

2. Di copia della deliberazione del Consiglio provinciale, con cui fu disposta la contrattazione del prestito, autenticata dal prefetto della provincia;

3. Di un prospetto di situazione economica della provincia.

Per i comuni:

1° Di copia della deliberazione del Consiglio comunale, con cui fu determinato l'eseguimento dell'opera di pubblica utilità, o l'acquisto dello stabile od il pagamento del debito contratto ad onerose condizioni, approvata dalla Deputazione provinciale;

2° Di copia della deliberazione del Consiglio, con cui fu disposta la contrattazione del prestito, approvata dalla Deputazione provinciale;

3° Di un prospetto di situazione economica del comune chiedente il prestito, redatto conformemente agli appositi stampati che si distribuiscono dalle Casse.

Per i Consorzi:

1° Di copia autentica del decreto di costituzione del Consorzio;

2° Di copia della deliberazione dell'adunanza generale del Consorzio con cui fu autorizzata la contrattazione del prestito, approvata dalla Deputazione provinciale.

Per gl'istituti di beneficenza:

1° Di copia autentica della deliberazione della Deputazione provinciale con cui fu approvata l'opera di pubblica utilità o l'acquisto dello stabile od il pagamento del debito contratto ad onerose condizioni;

2° Di copia autentica della deliberazione del Consiglio d'amministrazione con cui si dispone la contrattazione del prestito, debitamente approvata dalla Deputazione provinciale;

3° Di un prospetto di situazione economica del corpo morale chiedente il prestito, autenticata dalla Deputazione provinciale.

Le domande debbono inoltre essere corredate da quegli altri atti speciali che siano richiesti da leggi o regolamenti riguardanti i diversi corpi morali.

Art. 174. Quando il Consorzio comprenda corpi morali e privati, le domande di prestito debbono esser fatte dai singoli corpo morali i quali soli sono ammessi al benefizio del prestito.

Il Corpo morale, faciente anche parte di un Consorzio composto di soli corpi morali, è sempre responsabile in proprio della porzione per la quale concorre nel prestito comune.

Art. 175. Oltre quanto è prescritto dall'articolo 173, l'amministrazione della Cassa può richiedere l'esibizione di tutti quegli altri documenti che valer possono a dimostrare vie maggiormente l'importanza, la necessità e l'urgenza dello scopo per cui si chiede il prestito, i mezzi certi e probabili, ordinari e straordinari con cui s'intende far fronte al carico della restituzione, e infine quanto possa credersi opportuno a più ampia dimostrazione del bisogno del prestito e della garanzia del rimborso.

Ove trattisi di prestiti da essere garantiti con ipoteca, la domanda deve esser corredata dai documenti legali che valgano a dimostrare la legittima provenienza, la libertà ipotecaria, e la capacità degli stabili offerti in ipoteca a guarentigia.

Il rimborso dei prestiti alle provincie e comuni deve esser sempre assicurato collo stanziamento nei bilanci annui dell'importo dell'annualità o della quota di capitale.

Art. 176. Le domande di prestiti deliberate dal Consiglio permanente sono descritte in apposito elenco, e quindi rassegnate al Ministro delle Finanze col corredo dei documenti esibiti, e accompagnate da estratto delle deliberazioni del Consiglio per ogni singola domanda.

Il Ministro delle Finanze determina i prestiti che sono da concedersi, e promuove l'emanazione dell'occorrente decreto Reale di concessione.

Quando i fondi che sono a disposizione della Cassa non siano sufficienti a far fronte ai prestiti compresi nelle deliberazioni del Consiglio, la concessione dei prestiti è limitata alle domande dichiarate d'urgenza o di più evidente utilità.

Art. 177. Nel decreto Reale di concessione è determinata, per ciascun prestito, l'epoca del pagamento del medesimo, il modo e il tempo dentro il quale debbe essere rimborsato, le cautele per la effettuazione del rimborso, e le altre condizioni occorrenti.

Emanato il decreto Reale di concessione dei prestiti e seguìta la registrazione della Corte dei conti, il Ministero delle finanze ne trasmette copia autentica all'amministrazione unitamente alle carte in corredo di ciascun affare, ritenute soltanto le copie dei pareri del consiglio permanente.

Art. 178. L'amministrazione, ricevuta la copia del decreto Reale contenente l'elenco dei prestiti concessi, fa eseguire gli estratti *individuali* pei corpi morali a cui è concesso il prestito, e per mezzo delle prefetture li trasmette ai medesimi invitandoli ad addivenire a nuova deliberazione, ove bastantemente esplicita non sia quella già presa, o siensi modificate le condizioni del prestito, per assumere gli obblighi derivanti dai decreti di concessione e nei modi e termini ivi stabiliti, non che alla sottoscrizione della formale *obbligazione* disposta coll'articolo 158, ovvero alla stipulazione in caso di ipoteca.

La nuova deliberazione e l'*obbligazione* o il rogito relativo sono trasmessi all'amministrazione della Cassa, la quale provvede alla spedizione dei mandati di pagamento, nei modi e tempi indicati nel decreto Reale di concessione e sulla richiesta dei mutuatari stessi.

Art. 179. Le Deputazioni provinciali provvedono a che siano annualmente stanziate, nei rispettivi bilanci dei corpi morali mutuatari, le somme occorrenti pel rimborso dei capitali e pel pagamento dei relativi interessi, nonchè pel pagamento delle stabilite annualità.

Le prefetture e le sottoprefetture curano a che i pagamenti siano fatti alle rispettive scadenze.

(Continua)

MINISTERO DELL'INTERNO

***STATISTICA** degli arresti eseguiti dalle guardie di Pubblica Sicurezza dal 1° gennaio a tutto settembre* 1870.

PROVINCIA	N° degli arresti eseguiti		
	Nel mese di sett. 1870	Nei mesi precedenti	A tutto settembre 1870
Abruzzo Citeriore (Chieti)	22	255	277
Abruzzo Ulter. I (Teramo)	7	61	68
Abruzzo Ulter. II (Aquila)	65	234	299
Alessandria	41	373	414
Ancona	40	477	517
Arezzo	9	133	142
Ascoli Piceno	13	66	79
Basilicata (Potenza)	14	84	98
Belluno	3	35	38
Benevento	7	60	67
Bergamo	29	152	181
Bologna	135	1281	1416
Brescia	29	229	258
Cagliari	19	175	194
Calabria Citer. (Cosenza)	40	397	437
Calabria Ulter. I (Reggio)	28	339	367
Calabria Ult. II (Catanzaro)	18	190	208
Caltanissetta	12	178	190
Capitanata (Foggia)	17	231	248
Catania	35	503	538
Como	18	153	171
Cremona	4	80	84
Cuneo	16	75	91
Ferrara	16	140	156
Firenze	354	3741	4095
Forlì	10	127	137
Genova	252	1645	1897
Girgenti	10	112	122
Grosseto	4	69	73
Livorno	276	2499	2775
Lucca	34	332	366
Macerata	2	32	34
Mantova	31	187	218
Massa Carrara	14	63	77
Messina	168	994	1162
Milano	501	3504	4005
Modena	39	239	278
Molise (Campobasso)	6	33	39
Napoli	366	3737	4103
Novara	9	134	143

Padova	104	879	983
Palermo	128	1029	1157
Parma	50	300	350
Pavia	32	174	206
Pesaro ed Urbino	13	49	62
Piacenza	4	97	101
Pisa	32	573	605
Porto Maurizio	6	74	80
Principato Citer. (Salerno)	20	142	162
Principato Ulter. (Avellino)	6	100	106
Ravenna	8	59	67
Reggio Emilia	10	136	146
Rovigo	13	156	169
Sassari	13	176	189
Siena	5	172	177
Siracusa	15	78	93
Sondrio	»	12	12
Terra di Bari (Bari)	20	252	272
Terra di Lavoro (Caserta)	13	351	364
Terra d'Otranto (Lecce)	6	137	143
Torino	423	3723	4146
Trapani	12	143	155
Treviso	11	173	184
Udine	35	280	315
Umbria (Perugia)	73	338	411
Venezia	163	1500	1663
Verona	34	482	516
Vicenza	13	78	91
TOTALI COMPLESSIVI	3975	35012	38987

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 1° novembre corrente è stato aperto in Grottaminarda (Principato Ulteriore) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Obbligazioni al portatore create con Regio editto 27 maggio 1834 (Legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n 4), sortite nella 73ª ed ultima, che ha avuto luogo in Firenze il 31 ottobre 1870.

Numeri delle prime ventidue obbligazioni estratte con premio (in ordine di estrazione).

Il numero 8110 (ottomila cento dieci), essendo stato estratto il primo, ha vinto il premio di lire 50,000.

Il numero 14,206 (quattordicimila duecento sei), essendo stato estratto il secondo, ha vinto il premio di lire 15,000

Il numero 25300 (venticinquemila trecento), essendo stato estratto il terzo, ha vinto il premio di lire 12,000.

Il numero 296 (duecento novantasei), essendo stato estratto il quarto, ha vinto il premio di lire 10,000.

Il numero 5152 (cinquemila cento cinquantadue), essendo stato estratto il quinto, ha vinto il premio di lire 5,000

Il numero 11770 (undicimila settecento settanta), essendo stato estratto il sesto, ha vinto il premio di lire 3,750.

Il numero 5125 (cinquemila cento venticinque), essendo stato estratto il settimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 4478 (quattromila quattrocento settantotto), essendo stato estratto l'ottavo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 4915 (quattromila novecento quindici), essendo stato estratto il nono, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 2036 (duemila trentasei), essendo stato estratto il decimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 3532 (tremila cinquecento trentadue), essendo stato estratto l'undecimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 20230 (ventimila duecento trenta), essendo stato estratto il dodicesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 10250 (diecimila duecento cinquanta), essendo stato estratto il tredicesimo, ha vinto il premio di lire 1,000

Il numero 8214 (ottomila duecento quattordici), essendo stato estratto il quattordicesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 23052 (ventitremila cinquantadue), essendo stato estratto il quindicesimo, ha vinto il premio di lire 1,000

Il numero 19364 (diciannovemila trecento sessantaquattro), essendo stato estratto il sedicesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 6816 (seimila ottocento sedici), essendo stato estratto il diciassettesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 23985 (ventitremila novecento ottantacinque), essendo stato estratto il diciottesimo, ha vinto il premio di lire 1,000

Il numero 14304 (quattordicimila trecento quattro), essendo stato estratto il diciannovesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 24219 (ventiquattromila duecento diciannove), essendo stato estratto il ventesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 3481 (tremila quattrocento ottantuno), essendo stato estratto il ventunesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Il numero 1054 (mille cinquantaquattro), essendo stato estratto il ventiduesimo, ha vinto il premio di lire 1,000.

Numeri delle 228 *obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).*

5	34	154	429	755	818	1169	1187
1432	1556	1866	1900	1924	2294	2390	2554
2586	2763	2881	3380	3455	3510	3515	3557
3717	3849	3997	4037	4082	4155	4183	4200
4272	4325	4339	4451	4592	4666	4683	4942
5012	5098	5462	5549	5571	5849	5883	5937
6356	6391	6425	6464	6668	6881	6959	7283
7313	7420	7465	7511	7512	7556	8004	8116
8200	8515	8537	8594	8738	8865	9125	9132
9183	9189	9204	9375	9519	9520	9581	9616
9656	9872	9972	10017	10201	10274	10276	10414
10469	10474	10502	10575	10610	10676	10701	10714
10781	10942	10983	11040	11084	11109	11305	11309
11389	11487	11536	11649	11654	11855	11933	12030
12174	12268	12565	12630	12679	12720	12752	12764
12960	13012	13047	13339	13844	13865	14140	14560
14858	14919	15264	15445	15659	15810	15888	15956
16025	16263	16306	16307	16359	16642	16671	16702
16712	16871	16895	16904	16989	16996	17089	17119
17293	17326	17552	17596	17869	17945	18085	18371
18572	18602	18689	18907	18996	19091	19147	19161
19342	19432	19671	20671	20164	20241	20359	20513
20821	20823	20936	20941	20967	20968	21142	21261
21287	21432	21640	21720	21809	22242	22255	22526
22604	22826	22827	22925	23016	23054	23284	23320
23357	23425	23560	23757	23819	24004	24062	24277
24290	24467	24870	24931	24995	25110	25160	25146
25484	25677	25901	25962	26000	26072	26150	26758
26834	26848	26900	26944				

Le suddescritte obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre 1870 a beneficio dei proprietarii, ed il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime in uno coi premii assegnati alle ventidue prime estratte, avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1871, contro la restituzione delle obbligazioni.

Numeri delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso del capitale.

60	153	208	473	491	527	578	670
692	775	780	812	1114	1129	1132	1138
1166	1206	1276	1322	1491	1568	1569	1611
1654	1669	1747	1776	1828	1836	1863	1959
2077	2113	2115	2131	2169	2258	2318	2338
2346	2418	2589	2638	2654	2656	2670	2775
2787	2824	2884	2889	2913	3122	3256	3370
3402	3431	3527	3535	3580	3605	3650	3694
3792	3841	3844	3859	3891	3911	3959	3962
3964	4232	4277	4354	4403	4530	4599	4685
4708	4772	4796	4805	4851	4907	4943	4985
5055	5140	5149	5213	5244	5278	5316	5408
5426	5446	5480	5508	5517	5545	5560	5580
5647	5654	5843	5846	5860	5961	6006	6058
6061	6062	6074	6092	6110	6165	6290	6322
6398	6419	6470	6521	6595	6612	6613	6642
6660	6682	6742	6771	6799	6808	6827	6848
6973	6993	7031	7033	7066	7191	7208	7247
7300	7358	7369	7380	7436	7470	7488	7503
7507	7515	7672	7679	7762	7763	7796	7822
8078	8102	8162	8184	8268	8274	8342	8371
8392	8551	8586	8589	8619	8663	8829	8849
8892	8904	8964	8966	9045	9084	9131	9197
9217	9250	9308	9340	9406	9500	9507	9516
9518	9551	9643	9644	9649	9671	9711	9767
9818	9825	9870	9943	10003	10066	10109	10226
10232	10288	10309	10427	10445	10470	10487	10602
10626	10689	10831	10897	10924	10981	11114	11200
11206	11235	11237	11279	11287	11339	11374	11386
11418	11423	11523	11544	11608	11632	11734	11735
11775	11803	11870	11925	11991	11993	12042	12139
12150	12229	12264	12596	12736	12771	12785	12799
12812	12816	12834	13062	13335	13441	13520	13633
13671	13724	14067	14120	14208	14223	14454	14510
14736	14758	14778	14801	14807	14888	14896	14964
15047	15073	15091	15141	15142	15163	15216	15240
15265	15283	15298	15430	15432	15450	15522	15527
15579	15663	15673	15695	15700	15770	15804	15818
15849	15958	15971	16050	16055	16191	16200	16546
16589	17068	17095	17159	17220	17224	17361	17373
17397	17402	17410	17503	17592	17682	17713	17721
17791	17967	17983	17988	18075	18089	18135	18172
18244	18365	18389	18427	18428	18577	18766	18852
18864	18873	18914	19052	19094	19121	19175	19194
19442	19465	19535	19551	19593	19632	19733	19774
19818	19852	19857	19912	19919	19953	20017	20063
20115	20116	20161	20226	20247	20335	20349	20354
20380	20423	20441	20600	20613	20663	20711	20730
20748	20755	20802	20814	20819	20916	20939	21036
21043	21121	21340	21413	21439	21444	21474	21594
21605	21613	21818	21862	21903	21918	21935	21941
22013	22015	22033	22038	22067	22151	22244	22347
22414	22417	22422	22553	22554	22614	22686	22790
22844	22912	22967	22993	23042	23137	23148	23152
23168	23219	23366	23386	23406	23424	23441	23587
23666	23722	23799	23901	24018	24118	24141	24156
24221	24245	24255	24295	24313	24366	24375	24412
24496	24530	24549	24574	24638	24653	24658	24676
24776	24808	24830	24989	25012	25026	25133	25157
25172	25279	25282	25306	25337	25368	25433	25450
25477	25482	25494	25509	25514	25516	25525	25526
25575	25856	26047	26061	26068	26180	26192	26228
26233	26254	26369	26386	26400	26402	26425	26541
26545	26648	26698	26703				

Firenze, 31 ottobre 1870.

Il Direttore capo della 3ª divisione
SINDONA.

Pel Direttore Generale
L'Ispettore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Nazione* riferisce che la Giunta comunale di Firenze, atteso il numero sempre crescente degli alunni, ha deliberato di ampliare le scuole elementari del Pignone, di via Frusa e di S. Jacopino.

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova* del 2:

Annunziando, pochi giorni sono, la morte del nostro ottimo arcivescovo, monsignor Andrea Charvaz, accennavamo alla memoria che sempre viva resterà ne' Genovesi delle eminenti virtù d'un tant'uomo, fatto segno agli affetti di tutti. Ora abbiamo una novella prova di quanto egli amasse la sua archidiocesi e, possiam dire, la sua patria adottiva. Al nostro sindaco è stata fatta testè ufficiale comunicazione dei seguenti legati che il compianto arcivescovo lasciava a testimonianza del suo cuore sommamente benefico e caritatevole:

Un oggetto d'argento di molto valore alla Cappella del camposanto di Staglieno;

Alla metropolitana di Genova un capitale di L. 8000, più una rendita di L. 200 annue;

Un capitale di L. 1000 al Santuario della Guardia presso Gavi;

L. 1000 all'Ospizio dei Preti infermi;

L. 1000 al Ricovero di Mendicità;

L. 1000 alla Casa della Piccola Provvidenza;

L. 1000 alla Casa degli Artigianelli;

L 2000 all'Opera della liberazione dei chierici dalla leva;

L. 2000 all'Istituto dei Sordo-Muti di Genova;

L. 2000 agli Asili Infantili di Genova;

L. 4000 ai Seminarii di Genova e di Chiavari.

— Siamo lieti di pubblicare, scrive l'*Opinione*, il seguente ordine del giorno, in data del 1° novembre, del generale Cadorna, che si riferisce ad un fatto da noi narrato. Siamo certi che quest'ordine del giorno servirà d'incoraggiamento ai soldati del nostro esercito:

I due bersaglieri del 28° battaglione Tibaldi Matteo e Serafino Raffaele, nel giorno 29 dell'ora scorso ottobre, mentre erano a diporto, vista una guardia municipale sopraffatta da molta gente fuori di Porta S. Gallo che con minaccie e violenze volevano impedirle di far rispettare la legge, s'intromisero nel fatto, tennero con prudenza ed energia in riguardo la folla, fecero che la legge fosse rispettata, assicurando alla forza pubblica un barocciaio in contravvenzione che era causa del tumulto.

Detti soldati, così facendo, mostravano che se non è ancora generale l'uso in tutti i cittadini d'intervenire, occorrendo, per fare eseguire le leggi, che in un paese retto come il nostro, la nazione dà a se stessa, e che interessano tutti, essi però erano educati a sentire l'importanza di tale dovere, e l'obbligo di compierlo alla lor volta in ogni circostanza, ed anche non essendovi chiamati per servizio.

Rendo le debite lodi ai detti soldati per la prudenza, l'energia ed il buono spirito spiegati in tale incontro.

Il Luogotenente generale
Firmato: CADORNA.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL LOTTO IN PALERMO.

Avviso di concorso pel conferimento del Banco di Lotto n. 409, in Santa Caterina Villarmosa.

A termini dell'articolo 134 del regolamento sul lotto, per l'esecuzione del Regio decreto 13 febbraio 1870, n. 5505, viene aperto il concorso pel conferimento in via definitiva del vacante banco sopraindicato, il quale nell'ultimo triennio di esercizio ha dato in media un aggio lordo di annue lire 1085 47.

Coloro pertanto che intendessero aspirare al detto banco dovranno far pervenire a questa Direzione, nel termine utile, che rimane fissato a tutto il giorno 8 novembre p. v., le rispettive istanze in carta da bollo da lira una, corredate dei documenti, pure in carta da bollo, comprovanti tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del predetto regolamento, approvato con decreto Reale del 24 giugno 1870, n. 5736, quanto i titoli che militar potessero a di loro favore, avvertendo che nel conferimento del detto banco, pel disposto dell'articolo 136 del ricordato regolamento, sarà data la preferenza:

a) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

b) Agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, colla cessazione dell'assegno relativo;

c) Ai ricevitori dei banchi di minore importanza, semprechè abbiano dato prova di buona condotta e di fedele ed esatto servizio.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di esser pronti a fornire la cauzione in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia, e per quella cifra che verrà determinata dalla competente autorità superiore.

Fatto a Palermo addì 20 ottobre 1870.

Il Direttore: FERLAZZI.

DIARIO

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* del 1° novembre ha pubblicato un dispaccio di lord Granville a lord Loftus relativamente alle trattative per un armistizio. In questo dispaccio, lord Granville promette che ora, dopo una serie non interrotta di felici successi, trovandosi l'esercito principale tedesco davanti Parigi per costringere questa città alla sottomissione colla fame o col bombardamento, il governo britannico crede suo preciso dovere di adoperarsi con tutti gli sforzi a fine di evitare la grande sciagura che deriverebbe dallo esporre centinaia di migliaia di persone a morire di fame, conseguenza inevitabile del combattimento davanti a Parigi. Una catastrofe, quale sarebbe la distruzione di Parigi, soggiunge il ministro, accrescerebbe le probabilità di una nuova e accanita guerra; quindi lord Granville dichiara che il governo della regina si è assunto il carico d'insistere presso il governo provvisorio di Francia per la conclusione di un armistizio che potrebbe condurre alla convocazione di un'assemblea costituente e al ristabilimento della pace, rappresentando al governo suddetto quanto importi consentire a ogni concessione compatibile col suo onore nelle attuali condizioni della guerra.

Questo documento conchiude colle seguenti parole: « Durante questa guerra due forze morali hanno sostenuto la grande potenza morale dei Tedeschi. Essi hanno combattuto per respingere la minacciata invasione straniera e per affermare il diritto che una grande nazione ha di costituirsi in quella maniera che meglio conviene allo svolgimento delle proprie forze. La gloria crescerà qualora si possa dire che il re di Prusria aveva esaurito egni mezzo alloraquando ordinò l'assalto di Parigi, e che eque, giuste erano le condizioni di pace, e conformi ai sentimenti dell'età nostra. Il governo di Sua Maestà desidera che risulti chiaramente non avere esso mai voluto dare consigli inutili e inaccettabili. Le condizioni ch'esso ora amichevolmente propone derivano dal riflettere alle conseguenze orrende che nascer dovrebbero, secondo il giudizio del conte Bismarck, da un prolungato assedio di Parigi. Esso non può tacere nè lasciare intentato sforzo alcuno, diretto a evitare una catastrofe tremenda e senza esempio. »

Si legge nella *France* che il signor Alfonso Gent è stato incaricato di una missione speciale nell'Algeria, in nome del Ministro dell'interno e della guerra.

Il *Journal Officiel de la République française* del 30 ottobre pubblica un decreto che nomina il generale di divisione Michel a comandante superiore della regione dell'Est, in surrogazione al generale di divisione Cambriels, chiamato ad altre funzioni.

Il granduca di Baden è partito alla volta di Versailles nel giorno 1° novembre.

Il diario officiale di Berlino scrive che le condizioni della capitolazione di Metz sono in sostanza uguali a quelle della capitolazione di Sedan; resa dell'esercito, della cittadella, dei prigionieri e del materiale della fortezza, come bottino di guerra. Agli ufficiali, pel valore dimostrato, si è lasciata la spada.

La *Darmstadter Zeitung* reca che, al 31 ottobre, il maresciallo Bazaine, accompagnato da un ufficiale superiore prussiano, era passato per quella città, alla volta di Cassel.

La *Gazzetta di Colonia* del 1° novembre annunzia che l'imperatrice Eugenia è giunta a Wilhelmshöhe sotto il pseudonimo di contessa Clary.

Per la rivendicazione di Roma e suo territorio all'Italia mandarono indirizzi di plauso e d'adesione all'opera del Governo:

Il Corpo accademico del ginnasio di Castroreale.

Il Consiglio accademico della Università di Napoli.

Il Consiglio provinciale scolastico di Sassari.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 3.

In una seduta preparatoria tenuta nel locale del Senato, la maggioranza monarchica si è mostrata favorevole alla candidatura del Duca d'Aosta. I signori Madoz e Santa Cruz l'hanno sostenuta. Topete rinnovò la sua antica professione di fede per Montpensier, ma conchiuse che, fatta l'elezione, avrebbe anch'egli gridato: Viva il Re. Nessun altro ha parlato contro la candidatura. Credesi che domani Prim farà la proposta formale alle Cortes.

Vienna, 3.

Il *Tagblatt* annunzia che l'ambasciatore del granducato di Baden notificò al conte di Beust l'unificazione del Baden colla Confederazione del Nord.

Londra, 3.

Il *Daily News* annunzia che a Metz la Guardia nazionale rifiutò di deporre le armi. Bazaine, nel partire, fu insultato quale vile traditore; la sua carrozza fu assaltata; la gendarmeria prussiana impedì ulteriori violenze.

Berlino, 3.

Dicesi che l'intiera guarnigione di Amburgo ricevette improvvisamente l'ordine di portarsi a Cuxhaven, dove sono segnalati 12 legni francesi.

L'imperatrice Eugenia abbandonò Wilhelmshöhe ed è arrivata a Francoforte.

Apertura della Borsa:

Londra, 3.

Consolidato inglese	— —	93 —
Rendita italiana	— —	56 5/8
Tabacchi	— —	88 —
Turco	— —	46 7/8
Turco 1869	— —	54 50

Il prestito francese fa 1 franco di premio.

Londra, 3.

Un dispaccio del *Times* da Versailles, 1, dice: Thiers ritornò nella scorsa notte da Parigi. Egli è autorizzato a trattare un armistizio sulla base delle proposte inglesi. Ebbe oggi un lungo colloquio con Bismarck. Thiers dichiarasi soddisfatto dell'accoglienza avuta. Bismarck gli ricambiò oggi la visita. Thiers comunica con Tours.

I lavori d'assedio continuano tranquillissimamente.

Vienna, 3.

La *Corrispondenza Warrens* dichiara infondata la notizia che il gabinetto austro-ungarico abbia proposto un Congresso per regolare la questione romana.

Berlino, 3.

(*Ufficiale*). — Il generale Beyer trovò il 30 ottobre una ostinata resistenza avanti Digione. Il principe Guglielmo di Baden conquistò le alture e i sobborghi, per cui il nemico retrocesse. Nel mattino del 31 ottobre la città capitolò.

Le perdite prussiane ascendono a 5 ufficiali e 250 uomini fra morti e feriti. Le perdite dei Francesi sono considerevoli.

Cassel, 3.

L'imperatrice dei Francesi è partita per Annover.

Canrobert e Leboeuf si recarono a visitare l'imperatore.

Londra, 3.

Il *Daily News* rileva da buona fonte che i Tedeschi trovarono a Metz provvigioni e munizioni sufficienti per la guarnigione sino a marzo.

Versailles, 3.

Bismarck offerse a Thiers un armistizio di 25 giorni in base allo *statu quo* militare esistente nel giorno della sua sottoscrizione, affinchè i Francesi possano procedere alle elezioni.

Cassel, 3.

La duchessa d'Hamilton e la principessa di Monaco sono ripartite per Francoforte.

Vienna,	2	3
Mobiliare	254 30	254 60
Lombarde	170 40	174 50
Austriache	388 —	387 —
Banca Nazionale	716 —	717 —
Napoleoni d'oro	9 78	9 74
Cambio su Parigi	— —	— —
Cambio su Londra	121 70	121 —
Rendita austriaca	67 20	67 20
Berlino,	**2**	**3**
Austriache	213 50	215 50
Lombarde	95 —	96 75
Mobiliare	140 3/8	141 —
Rendita Italiana	55 3/8	55 1/2

Parigi, 2 (ore 8 ant.)

Il *Journal Officiel* pubblica un decreto, il quale convoca giovedì la popolazione di Parigi per votare sulla seguente domanda:

« La popolazione vuole essa mantenere *sì* o *no* il potere della difesa nazionale? »

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 3 novembre 1870, ore 1 pom.

Il barometro va alzandosi gradatamente di 7 a 12 mill. nel sud e di 2 a 7 mm. nel nord della Penisola. Il cielo però è ancora nuvoloso con pioggia in molte stazioni. Dominano i venti di nord e di sud-est; il mare si mantiene mosso e agitato sulle coste meridionali dell'Adriatico.

Il tempo mostra una leggera tendenza a migliorare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 3 novembre 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753, 3	mm 755, 7	mm 758, 0
Termometro centigrado	11, 0	12, 0	10, 0
Umidità relativa	75, 0	75, 0	80, 0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento { direzione / forza	NE forte	NE forte	NE quasi for.

Temperatura massima . . . . + 13,5
Temperatura minima . . . . + 8,0
Minima nella notte del 4 novembre . + 8,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *L'Amore.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *Ludro e la sua gran giornata.*

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ricci: *Il Birraio di Preston* — Ballo: *Le astuzie degli amanti.*

TEATRO NAZIONALE, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Rossi: *I falsi monetari* — Ballo: *La vendetta di una Silfide.*

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.

Domani, 5 novembre, 6ª rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Jone* — e del ballo del coreografo A. Pallerini: *Ondina.*

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 4 novembre* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	59 —	58 95	59 25	59 20	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	35
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	78 55	78 45	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	78 90	78 80	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	698 —	696 —	700 —	698 —	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	462 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	2000 —	1995 —	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2385
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	84 —	82 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Liver.	1 luglio 1870	420	— —	— —	— —	— —	—	—	210
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	169
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	334 50	334 25	337 —	336 75	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	440
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	170
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	442
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59 50
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	81

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 10	26 05
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista	105 75	105 25
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 93	20 94
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 58 95, 59, 59 05 cont. - 59 20 - 25 - 30 f. c. — Pezzi da 20 lire oro 20 92 cont.
Obbl. eccles. 78 85 cont. — Azioni Tab. 694, 696 cont. — Azioni SS. FF. Merid. 334, 334 25 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA.

Ministero della Marina

DIREZIONE GENERALE DEL MATERIALE

Avviso di reincanto.

A termini dell'art. 60 del regolamento 25 gennaio 1870 sulla contabilità generale dello Stato, si notifica che per le seguenti imprese,

Provvista di tonnellate 1000 di carbon fossile Newcastle nel porto di Genova,
Idem di tonnellate 1000 di carbon fossile Newcastle nel golfo di Spezia,
Idem di tonnellate 500 di carbon fossile Newcastle nel porto di Civitavecchia,

delle quali in avvisi d'asta in data 1° ottobre ultimo scorso, deliberate provvisoriamente in incanti del 19 ottobre suddetto col ribasso di L. 2 57 per la prima, di L. 2 27 per la seconda, e di L. 2 37 per la terza, venne in tempo utile presentata l'offerta del ribasso del ventesimo, cosicchè l'ammontare complessivo di tali appalti è presentemente ridotto a L. 36,192 83 per le mille tonnellate da consegnarsi a Genova, a L. 36,208 97 per le mille tonnellate da consegnarsi alla Spezia, ed a L. 18,085 96 per le cinquecento tonnellate da consegnarsi a Civitavecchia.

Dovendosi ora procedere al reincanto per ciascuna di dette imprese, si avverte chi voglia concorrere che tali esperimenti avranno luogo, col metodo delle schede segrete, il 19 corrente mese, alle ore 12 m., negli uffizi di questo Ministero, sito in piazza Frescobaldi, n. 1.

Il tempo della consegna di detto combustibile per tutti i tre appalti suindicati è stabilito a mesi 4 dal giorno della notificazione degli approvati contratti; le altre condizioni generali e particolari d'appalto, coi relativi prezzi, sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della marina (Divisione IV), dalle ore 10 ant. alle 5 pom., e presso gli uffici dei Commissariati generali dei tre dipartimenti.

Ogni singola offerta dovrà essere convalidata col deposito di L. 3900 per ognuna delle due provviste a farsi nel porto di Genova e nel golfo di Spezia, e di L. 1950 per la provvista da eseguirsi nel porto di Civitavecchia; i depositi devono essere in numerario od in titoli dello Stato al corso di Borsa.

Il deliberatario depositerà inoltre per ciascun appalto L. 200 per le spese di contratto, non compreso il montare della tassa di registro.

Firenze, 3 novembre 1870.

3657 *Il Caposezione*: CELESIA

SOCIETA ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

(1ª *pubblicazione*)

Nella seduta del 3 corrente il Consiglio d'Amministrazione della Società, riconosciuta la convenienza di non ritardare più oltre la convocazione dell'adunanza generale degli azionisti con avviso del 29 agosto p. p. fissata pel 10 ottobre 1870, e quindi sospesa col successivo avviso del 30 settembre p. p., ha deliberato di nuovamente convocare gli azionisti della Società in *generale adunanza pel dì 7 del prossimo dicembre, a mezzogiorno*, nella sede della Società a Firenze.

Il programma per la detta adunanza resta fissato come segue:

— Lettura del rapporto dei sindaci per la revisione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1869;

— Approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1869;

— Rapporto del Consiglio d'amministrazione;

— Approvazione delle seguenti modificazioni ed aggiunte fatte dal Potere Legislativo alla convenzione del 30 settembre 1868, tenuta ferma l'approvazione già data alla detta convenzione dall'Assemblea generale del dì 19 ottobre 1868:

Ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 di detta convenzione si sostituiscono i seguenti:

« La suindicata somma di 35 milioni sarà pagata dal Governo, in quanto a nove milioni 15 giorni dopo la promulgazione della legge d'approvazione della presente convenzione, e in quanto agli altri ventisei milioni in tante rate semestrali di quattro milioni e mezzo ciascuna a cominciare dal 31 dicembre 1870.

« Con le suddette rate si intenderanno soddisfatti gli interessi al 6 per cento sulla somma che resterà di mano in mano dovuta alla Società, e la rimanente parte delle rate medesime anderà in diminuzione della somma capitale. L'ultima rata si comporrà del residuo capitale e dei relativi interessi.

« I dieci milioni di cui all'articolo 4 saranno pagati per una metà assieme ai nove milioni, prima rata dei suddetti trentacinque milioni, e per l'altra metà prima che termini l'anno 1871, unitamente ai relativi interessi.

« Gli stabilimenti di credito che stipularono la convenzione del 6 marzo 1869 colla Società delle Ferrovie Romane dovranno accettare le scadenze corrispondenti ai pagamenti rateati previsti nell'allegato n. 3. »

Nel capoverso quinto dell'articolo 11, che comincia « *alla fine dell'anno* », si cancellano le parole: *estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte*

Nel capoverso sesto dello stesso articolo, che comincia « *il residuo attivo della Società* », si cancellano le parole: « *degli altri titoli che hanno diritto a preferenza od a privilegio.*

Nel primo capoverso dell'articolo 13 della stessa, alle parole « *della ferrovia da San Seberino ad Avellino, ecc.* » sino alla fine, sono surrogate le seguenti: *da San Severino per Solofra ad Avellino.*

Nel secondo capoverso dello stesso articolo, alle parole « *pel fine del* 1870 » sono surrogate le seguenti: *pel fine del* 1873.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo suddetto alle parole « *entro il giugno* 1870 » sono surrogate le seguenti: *entro l'anno* 1871:

All'articolo 14 viene sostituito il seguente:

« La presente convenzione non avrà il suo effetto se non alla condizione « che, salvi e rispettati i rapporti giuridici della Società per quella parte delle « linee compresa nel territorio pontificio, non rimanga giammai alterata, nè « compromessa, onde garantire i crediti del Governo e degli altri sovventori « della Società, l'unità finanziaria della medesima a norma degli allegati *A* e *B* « della presente convenzione, affinchè il patrimonio sociale e le rendite ed i « prodotti di qualsiasi natura non sieno fino a totale estinzione del credito « del Governo italiano in qualunque modo e forma ad altri ceduti ed im- « pegnati. »

Nel paragrafo *C* dell'articolo 17 della stessa dopo le parole « *regolarità del servizio* » si aggiungeranno le altre: *senza che perciò la Società possa pretendere quella parte di garanzia chilometrica, a cui avrebbe potuto avere diritto, se si fosse dal Governo costruito e dato in esercizio anche il tratto da Montepescali a Grosseto.* Resterà di conseguenza cancellato l'alinea che segue immediatamente dalle parole: *con tali disposizioni, ecc.*, fino a *legge* 14 *maggio* 1865.

Si aggiungono alla convenzione le seguenti disposizioni, che ne diventeranno gli articoli 18 e seguenti:

Art. 18. I pagamenti che, a termini del terzo e quarto comma dell'articolo 6 e dell'ultimo comma dell'articolo 9 della convenzione 30 settembre 1868, il Governo eseguirà in estinzione di partite del debito galleggiante della Società, a garanzia delle quali la Società avesse vincolato parte delle 260,000 sue obbligazioni menzionate nella convenzione dell'11 ottobre 1866, non potranno aver luogo senza la contemporanea consegna al Governo di dette obbligazioni in numero proporzionale alla somma che verrà dal Governo pagata, e per cui le obbligazioni erano tenute in garanzia.

Tali obbligazioni, come quelle che trovansi già vincolate a garanzia del credito del Governo, saranno depositate presso la Cassa dei prestiti e depositi dello Stato.

Col pagamento dei crediti, a garanzia dei quali la Società ha vincolato parte delle suddette obbligazioni, il Governo potrà, d'accordo colla Società, disporre di tutti i 260,000 titoli sopra menzionati ed alienarli ad un corso non minore di 150 lire ciascuno, portandone il ricavo netto in conto del suo credito verso la Società.

Art. 19. In appoggio dei mandati da comunicarsi alla Corte dei conti pel pagamento della sovvenzione chilometrica dovuta dal Governo alla Società delle Ferrovie Romane, saranno anche unite le carte contabili giustificanti il prodotto lordo dell'esercizio delle linee cui riguarda la sovvenzione da pagarsi.

Saranno pure comunicate alla Corte dei conti le carte contabili giustificanti i mandati per i pagamenti che, a termini dell'ultimo comma dell'art. 9 della convenzione 30 settembre 1868 colla Società delle Ferrovie Romane, dovranno esser fatti direttamente dalle Casse dello Stato ai creditori della Società.

Art. 20. Con apposito regolamento, da sottoporsi al Consiglio di Stato e da approvarsi con decreto Reale, il Governo stabilirà le norme e le discipline necessarie per la intiera esecuzione del disposto dei due precedenti articoli e dell'art. 24 del decreto legislativo 11 ottobre 1866 intorno all'efficace sindacato della gestione della Società delle Ferrovie Romane.

Tali norme saranno mantenute in vigore sinchè la Società non abbia estinto ogni suo debito verso il Governo.

Art. 21. Oltre ai sedici membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Governo, sinchè dura il suo credito, ne nominerà altri quattro prendendoli nel Consiglio di Stato, nella Corte dei conti e nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il loro ufficio sarà gratuito.

Art. 22. Nel primo semestre di ogni anno il Ministro delle Finanze presenterà alla Camera una relazione sulla situazione finanziaria della Società al 31 dicembre dell'anno precedente e sulle operazioni ed atti compiuti in esecuzione della convenzione annessa alla presente legge.

— Dichiarazione sull'unificazione dell'Amministrazione sociale.

— Approvazione del regolamento per la cassa delle pensioni degli impiegati sociali;

— Autorizzazione a vendere al pubblico incanto diversi immobili e terreni esistenti in alcune località della rete sociale pel complessivo valore di circa lire 36,000;

— Nomina di un consigliere definitivo successore del consigliere defunto signor conte *Bellino Briganti Bellini*, e di un consigliere definitivo successore del consigliere defunto sig. cav. *David Levi*;

— Nomina dei consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio al 31 dicembre 1870, cioè i signori:

De Villiers visc. Ferdinando
Levi cav. David
Briganti Bellini conte Bellino
Lebeuf de Montgermont Adriano
Lemercier conte Anatolio
De la Bouillerie Giuseppe.

— Nomina di tre sindaci e di due supplenti ad essi per la revisione del bilancio sociale dell'anno 1870.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza ed i luoghi dove potranno procurarsi i documenti stampati relativi agli affari da trattarsi.

Firenze, 4 novembre 1870.

Il Direttore Generale
3653 G. DE MARTINO.

INTENDENZA DI FINANZA

per la provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al trentuno dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire centottantamila cinquecentotrentacinque (L. 180,535).

4 Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 10 di novembre 1870.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda di offerta, scritta su carta bollata da una lira, la prova d'aver depositato a garanzia dell'offerta nella tesoreria provinciale di Novara una somma uguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9 Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col 16 del prossimo venturo novembre, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibile, a termini dell'art 60 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 22 del detto mese di novembre, alle ore 12 meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Comuni da comprendersi nell'appalto.

Circondario di Biella

Chiavazza	Bioglio	Valle Inferiore Mosso
Campiglia Cervo	Piatto	Mongrando
Miagliano	Ronco Biellese	Borriana
Piedicavallo	Vallanzengo	Camburzano
Quittengo	Valle San Nicolao	Occhieppo Inferiore
San Paolo Cervo	Zumaglia	Sala Biellese
Selve Marcone	Viverone	Torrazzo
Tavigliano	Vintebbio	Zubiena

Circondario di Domodossola

Antrona Piana	Schieranco	Castiglione d'Ossola
Beura	Seppiana	Ceppomorelli
Bognanco Dentro	Tappia	Cimamulera
Bognanco Fuori	Trasquera	Macugnaga
Caddo	Viganella	Piedimulera
Cardezza	Villadossola	San Carlo d'Ossola
Montescheno	Bannio	Vanzone
Pallanzeno	Anzino	Buttogno
Preglia	Calasca	

Circondario di Novara

San Pietro Mosezzo	Saunazzaro Sesia	Sizzano
Sovazza	Villata	Momo
Biandrate	Carpignano Sesia	Agnellengo
Recetto	Briona	Alzate
Vicolungo	Casaleggio Novarese	Caltignaga con Sologno
Casalvolone	Castellazzo Novarese	Ghemme
Landiona	Fara Novarese	
Mandello Vitta	Sillavengo	

Circondario di Pallanza

Intra	Calogna	Stropino
Arizzano	Cumnago	Vezzo
Aurano	Fosseno	Pallanza
Bee	Germagno	Bieno
Cargiago	Montebuglio	Cavandone
Esio	Quarna Sopra	Cossogno
Ghiffa	Quarna Sotto	Miazzina
Intragna	Stresa	Rovegro
Oggebbio	Brisino	Santino
Premeno	Carpugnino	Suna
Vignone	Chignolo Verbano	Unchio
Zoverallo	Gignese	Cambiasca
Lesa	Graglia Piana	Caprezzo
Belgirate	Magognino	Trobaso
Brovello	Nocco	

Circondario di Vercelli

Arboro	Desana	Casanova
Albano	Asigliano	Crova
Cassino San Giacomo	Costanzana	Salasco
Ghislarengo	Lignana	Alice
Gifflenga	Ronsecco	Carisio
Greggio	Sali	Stroppiana
Oldenico	Gattinara	Caresana
Roasenda	Lenta	Motta de'Conti
Villarbolt	Lozzolo	Pertengo
Cigliano	Roasio	Pezzana
Borgo d'Ale	Villa del Bosco	Prarolo
Moncrivello	Livorno	Rive
Lamporo	Bianzè	

Dalla R. Intendenza di finanza.

Novara, 29 ottobre 1870. *L'Intendente*: BANCHETTI. 3637

INTENDENZA DI FINANZA

della provincia di Pavia

Avviso d'asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire centotrentacinquemila e venti (L. 135,020)

4 Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 10 novembre prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'Intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 15 detto mese alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a'termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a' termini dell'art. 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 21 stesso mese, alle ore 12 mer., col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a' termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Elenco dei comuni compresi nell'appalto.

Circondario di Bobbio

Bagnaria	Gorretto	Sagliano di Crenna
Bobbio	Menconico	Sant'Albano di Bobbio
Camminata	Ottone	Sª Margherita di Bobbio
Cella di Bobbio	Pietra Gavina	Trebecco
Cerignale	Pregola	Valdinizza
Corte Brugnatella	Rondanina	Valverde
Fascia	Romagnese	Varzi
Fontanigorda	Rovegno	Zavatterello
Fortunago	Ruino	Zerba

Circondario di Lomellina

Cairo Lomellina	Goido	Suardi
Cassolnuovo	Isola Sant'Antonio	Terrasa
Castellaro de'Giorgi	Langosco	Torre Beretti
Frascarolo	Lomello	Vellezzo Lomellina
Galliavola	Mede	Villabiscossi
Gambarana con Cambiò	Pieve del Cairo	
Garlasco	Semiana	

Circondario di Pavia

Albuzzano	Gerrechiozzo	San Varese
Badia	Giovenzano	San Zenone al Po
Barona	Giussago	Siziano
Bascapè con San Zeno e Foppa	Gualdrasco	Sommo
	Guinzano	Spessa
Baselica Bologna	Inverno	Spirago
Battuda	Landriano	Torradello
Belgioioso	Lardirago	Torre d'Arese
Belvedere al Po	Liconasco	Torre de'Negri
Bereguardo	Linarolo	Torre del Mangano
Borgarello	Magherno	Torre de'Torti
Bornasco	Mandrino	Torre d'Isola
Buttirago	Marcignago	Torre Vecchia Pia
Ca della Terra	Marzano	Torriano
Ca dei Tedioli	Mezzana Rabattone	Torrino
Calignano	Mezzano Siccomario	Trivolzio
Campomorto	Mirabello ed uniti	Trognano
Campo Rinaldo	Miradolo	Travaccò Siccomario
Carpignago	Misano Olona	Trovo
Casatico	Monte Bolognola	Turago Bordone
Casorate I.	Monteleone sui Colli Pavesi	Vaccarizza
Cassine Calderari		Vairano
Cassine Sirigari	Montesano al Piano	Valle Salimbene
Cassine Tolentine	Monticelli Pavese	Vellezzo Bellini
Castel Lambro	Motta San Damiano	Vidigulfo
Cava Manara	Origioso	Vigalfo
Cavagnera	Pairana	Vigonzone
Ceranova	Papiago	Villalunga
Chignolo Po	Pieve Porto Morone	Villanterio
Comairano	Pissarello	Villareggio
Copiano	Pontecarate	Vimanone
Cubesate	Prado	Vistarino
Corpi Santi di Pavia	Rognano	Vivente
Corteolona	Roncaro	Zeccone
Costa dei Nobili	Sant'Alesio con Vialone	Zerbo
Cura Carpignano	Santa Cristina e Bissone	Zelata
Filighera	San Genesio	Zibido al Lambro
Fossarmato	Santa Margherita Po	Zinasco
Genzone	San Martino Siccomario	
Gerenzago	San Perone	

Circondario di Voghera

Albaredo Arnaboldi	Corana	Pancarana
Argine	Cornale	Pizzale
Bastida dei Dossi	Corvino	Rea
Bastida Pancarana	Donelasco	Robecco Pavese
Borgoratto Mormorolo	Golferenzo	Rocca de'Giorgi
Branduzzo	Lirio	Roccasusella
Calcababbio	Mezzana Corti Bottarone	Rovescala
Calvignano	Mezzanino	San Damiano al Colle
Canevino	Montalto Pavese	Silvano Pietra
Casanova Lunati	Montebello	Soriasco
Casatisma	Montecalvo Versiggia	Staghiglione
Casei Gerola	Montescano	Torrazza Coste
Castana	Montù Beccaria	Torre del Monte
Casteggio	Montù Berchielli	Verretto
Castelletto	Mornico Losana	Volpara
Cervesina	Oliva Gessi	

Pavia, li 30 ottobre 1870.

3618 *L'Intendente*: CORTI.

Estratto di bando per vendita coatta.

In esecuzione della sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 22 agosto 1870, registrata con marca da bollo di lire una annullata, e alle richieste della signora Maria Roselli vedova Bartoloni in proprio e come madre ed avente la potestà sopra i signori Gaetano, Niccola, Fortunato, Baldassarre e Angiolo del fu Vincenzo Bartoloni, possidente domiciliata a Firenze, elettivamente presso il sottoscritto di lei procuratore legale, la mattina del dì ventitrè dicembre 1870, a ore undici antimeridiane, alla pubblica udienza del suddetto tribunale civile di Firenze, prima sezione civile, sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto dell'infrascritto immobile, espropriato da detta signora vedova Bartoloni in proprio e nei nomi, a pregiudizio di Cesare del fu Annunziato Giuseppe Ramponi, negoziante in istato di fallimento, rappresentato dal sindaco definitivo signor Tommaso Moise Galletti, sul prezzo di lire quattromila ottocento quattordici e centesimi venti, attribuito dal perito giudiziale signor ingegnere Aurelio Franceschi, e alle condizioni tutte espresse nel relativo bando depositato assieme a detta perizia nella cancelleria del predetto tribunale, e col quale è ordinato a tutti i creditori iscritti sugli immobili medesimi di depositare entro trenta giorni nella cancelleria stessa le loro domande motivate coi documenti giustificativi.

Descrizione del fondo da vendersi.

Una bottega posta in Firenze sul canto delle vie dei Servi e del Ciliegio, oggi degli Alfani, rappresentata al catasto della comune di Firenze in sezione A dalla particella di n. 268, articolo 218, con rendita di lire catastali 144 18, pari a lire 121 11.

Per il qual fondo rimase definitivamente accertata una rendita lorda di lire 600, ridotta imponibile a lire 450, alla quale fu assegnato il dazio per l'anno 1869 alla ragione complessiva dell'aliquota del 31 e 25 p. 0|0, e per l'annata corrente 1870 alla ragione complessiva del 31 e 50 p. 0|0.

Firenze, lì 29 ottobre 1870.

3598 Dott GAETANO BARTOLI.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 28 ottobre cadente, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Alessandro Pagnini, commerciante di vino e liquori in Firenze, in Borgo Ss. Apostoli, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura del fallimento il giudice signor Enrico Perfumo, nominando in sindaco provvisorio il signor Diomede Tarchiani, e destinando la mattina del dì 12 novembre prossimo futuro, a ore 10, per la riunione dei creditori davanti il giudice delegato all'oggetto di proporre il sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale predetto.

Li 29 ottobre 1870.

3639 G. MAZZI, vice canc

Avviso

Niccolò Chelazzi inibisce a Luigi Fancisti, colono al di lui podere detto le Renicciolì presso la Certosa di Firenze, qualunque contrattazione di bestiame od altro, protestandosi fin d'ora che non sarà a riconoscere qualsiasi obbligazione contratta senza di lui consenso. 3651

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 28 ottobre cadente, registrata con marca da L. 1 annullata, ha dichiarato il fallimento di Luigi Bargioni lavatore e lustratore di cappelli di paglia, domiciliato in piazza Santo Spirito, n. 14, in Firenze, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura del fallimento il giudice signor Enrico Perfumo, nominando in sindaco provvisorio il signor Torello Baldocci, e destinando la mattina di sabato dodici novembre prossimo futuro, a ore 11, per l'adunanza dei creditori avanti il giudice delegato, all'oggetto di proporre il sindaco definitivo.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 28 ottobre 1870.

3640 G. MAZZI, vice canc.

Decreto d'adozione.

L'anno mille ottocento settanta, il giorno due settembre in Aquila.

Sulla domanda dei coniugi Antonio Parisse ed Anna del Grosso di Pescina, colla quale si è chiesto la omologazione dell'atto di adozione di Marco Villanucci di detto luogo del dì quattro luglio ultimo, la sezione civile della Corte di appello del distretto degli Abruzzi, riunita in Camera di consiglio, ha emesso il seguente decreto:

« La Corte dichiara che vi è luogo all'adozione fatta dai suddetti coniugi Antonio Parisse ed Anna del Grosso in persona di Marco Villanucci.

« Ordina quindi ai sensi dell'art. 218 del Codice civile che il presente decreto sia pubblicato ed affisso all'uscio del municipio, della chiesa parrocchiale del comune di Pescina, nelle tre sale di udienza di questa Corte di appello, ed inoltre che sia inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto di questa Corte, e nel giornale ufficiale del Regno. »

Così decretato in Camera di consiglio dai signori commendatore Nicola Ciampa primo presidente, cavaliere Pantanetti Francesco, cavaliere Parassassi Antonio, cavaliere Arlia Luigi e Galante Errico, consiglieri, oggi medesimo suddetto giorno, mese ed anno.

(Seguono le firme.)

Aquila degli Abruzzi Città, ottobre 1870.

Per estratto conforme
Il cancelliere della Corte d'appello
GIAN BATT. GUALINI.
Quietanza n 3702.

Esatto per carta . . .	L.	1 10
Repertorio	»	0 20
Dritto di copia . . .	»	1 00
Marca	»	2 20
Totale lire		4 50

3630 Micarelli.

Omologazione di concordato.

Con sentenza del tribunale civile di Firenze, ff. da tribunale di commercio, del 21 ottobre 1870, registrata li 28 ottobre detto, reg. 36, f. 58, n. 6215, con L. 5 50, fu omologato il concordato stipulato dal fallito negoziante Francesco Bruno colla maggioranza dei suoi creditori nel dì 28 settembre decorso, e quindi riabilitato al commercio. 3654

Avviso. 3652

Con pubblico istrumento del 21 settembre 1870, rogato Nistri, residente a Prato, ivi registrato nel 3 ottobre detto, n. 347, v. 9, Pubblici, f 98, fu confermata la Società commerciale in nome collettivo esistente in Prato fra i signori Giuseppe e Pietro del fu Paolo Grassi, ed Amerigo del fu Antonio, del fu Paolo Grassi, avente per oggetto il commercio di cappelli di paglia e treccie di paglia da cappelli, in Prato, con la ragione sociale *Fratelli Grassi*.

Li 3 novembre 1870.

Dott. ALESSANDRO PORCIANI.

Bando per vendita volontaria.

La mattina del dì 16 novembre corrente, alle ore dieci, nella pretura del terzo mandamento di Pistoia, sarà proceduto alla vendita per mezzo di pubblico incanto di un podere con casa colonica, luogo detto il Poggio, popolo di Casore del Monte, comune di Marliana, appartenente alla minorenne Adele Marraccini, descritto come nella perizia Ricci, ostensibile in questa cancelleria, della rendita e con li oneri ed alle condizioni designate tanto in essa perizia quanto nel decreto autorizzativo del tribunale civile di Pistoia del 9 agosto 1870.

Dalla cancelleria del terzo mandamento di Pistoia.

Li 2 novembre 1870.

3662 AVV. FEDERIGO PASSEGA, canc.

Avviso.

Col pubblico istrumento del dì ventotto ottobre mille ottocento settanta, rogato dal notaro Niccoli, registrato a Firenze, il dì 2 novembre 1870, registro 33, foglio 22, n 4980, con L. 3 30 da Maffei, al seguito di autorizzazione riportata dal tribunale di questa città, la signora Marianna Fanfani, moglie del signor Tito Bertelli, vendè al signor Baldassarre Stalvies tutti i mobili, masserizie, arnesi, ecc., esistenti nel caffè e nel biliardo in via degli Archibusieri e in via de'Girolami, qual prezzo residuato a lire tremila ottocento fu convenuto pagarsi liberamente a detta signora Marianna Bertelli dopo quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora in detto termine non venga fatta alcuna opposizione a detto pagamento.

MARIANNA BERTELLI.
BALDASSARRE di BALD. STALVIES.

3650 Dott. F POZZOLINI.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA